

**CRITERI E MODALITA'**  
**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DI**  
**FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE**

**1. Finalità e oggetto**

1. Ai sensi della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15 (*Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace*) la Regione concede, annualmente, contributi ai comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (*Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei Giudici di Pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*).
2. In attuazione dell'articolo 2 della citata l.r. 15/2023, con il presente atto sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al punto 1.

**2. Soggetti beneficiari**

1. Possono presentare istanza di concessione di contributi i comuni di seguito elencati, ricompresi nell'Allegato 1 al D.M. 7 marzo 2014 e al DM 27 maggio 2016 (concernenti gli Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 7 settembre 2012, n. 156) e successive modifiche:
  - a) Gaeta;
  - b) Sora;
  - c) Fondi;
  - d) Terracina;
  - e) Poggio Mirteto;
  - f) Ferentino;
  - g) Subiaco;
  - l) Segni.
2. Nel caso di convenzioni stipulate con altri enti locali al fine della gestione associata dell'ufficio del giudice di pace, i comuni di cui al punto 1 possono presentare istanza in qualità di comuni capofila.
3. L'elenco dei comuni di cui al punto 1 si intende automaticamente aggiornato nel caso di ulteriore costituzione o soppressione di uffici del giudice di pace con spese di funzionamento a carico degli enti locali, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 156/2012 e successive modifiche.

**3. Contributi – tipologia e limiti**

1. I contributi di cui al paragrafo 1 sono concessi annualmente nei limiti dello stanziamento previsto dalla legge regionale di bilancio di previsione finanziario. Per l'annualità 2024 lo stanziamento complessivo è pari ad euro 400.000,00.
2. Il contributo è quantificato in relazione alla spesa complessiva, di natura corrente, sostenuta da

ciascun comune nell'annualità precedente a quella di presentazione dell'istanza, per il funzionamento degli uffici del giudice di pace e per l'erogazione del servizio di giustizia nell'ambito del circondario di riferimento, secondo quanto specificato nel paragrafo 4 e detratto ogni eventuale contributo ministeriale. In ogni caso, il contributo non può superare la misura del 40% (quaranta per cento) della spesa sostenuta e valutata ammissibile ai sensi del paragrafo 4, salvo disponibilità di risorse residue dalla ripartizione.

#### **4. Spese computabili e ammissibili ai fini del contributo**

1. Sono computabili, ai fini del calcolo della spesa complessiva ammissibile a contributo:
  - a) la spesa per il personale amministrativo (a tempo pieno o parziale) formalmente assegnato all'ufficio del giudice di pace, comprensiva del trattamento economico, al lordo degli oneri fiscali e riflessi, eventuali oneri accessori e straordinario;
  - b) spese per il funzionamento degli uffici (a titolo esemplificativo: cancelleria, spese postali, software, noleggio fotocopiatrici, manutenzione dei beni in dotazione);
  - c) spese per le utenze relative alle sedi dell'ufficio del giudice di pace, servizi di pulizia;
  - d) spese per la manutenzione ordinaria della sede degli uffici del giudice di pace;
  - e) spese per la locazione della sede degli uffici del giudice di pace, quote di ammortamento (limitatamente agli interessi) di mutui riferiti ai locali destinati ai giudici di pace;
  - f) altre tipologie di spese di natura corrente, inerenti al funzionamento del giudice di pace e debitamente descritte.
2. Tutte le spese devono fare riferimento in via diretta ed esclusiva ai locali riservati all'attività del giudice di pace e alle relative attività. In assenza di attribuibilità esclusiva delle spese, potrà essere computata la spesa pro quota previa attestazione e indicazione del metodo di calcolo utilizzato.
3. Sono considerate ammissibili le spese rendicontate da atti di impegno e liquidazione con relativi mandati di pagamento e/o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente e pagati con modalità tracciabili, secondo quanto dettagliato **nell'Allegato 1** al presente atto.

#### **5. Presentazione della domanda di contributo**

1. I Comuni di cui al paragrafo 2 presentano la domanda di contributo annualmente, entro la tempistica di seguito elencata:
  - a) per l'anno 2024, entro il 31 maggio;
  - b) per gli anni successivi, entro il 31 marzo.
2. Le domande, redatte sulla base dell'apposito modulo di cui **all'Allegato 2**), scaricabile in formato editabile dal portale della Regione, devono essere inviate alla Regione esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo [sviluppoentilocali@regione.lazio.legalmail.it](mailto:sviluppoentilocali@regione.lazio.legalmail.it).  
Eventuali aggiornamenti dell'indirizzo PEC saranno comunicati per il tramite del portale regionale.
3. Le domande e i relativi allegati devono essere prodotti in formato pdf non modificabile.
4. La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta ad eventuali disguidi o ritardi del sistema.
5. La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente, dovrà essere corredata dall'attestazione delle spese sostenute, sottoscritta digitalmente dal responsabile del Servizio finanziario dell'ente che presenta la domanda di contributo e dal responsabile del Servizio formalmente preposto alla gestione dell'ufficio del Giudice di pace, come da modulo di cui

**all'Allegato 2.1**, scaricabile in formato editabile dal portale della Regione;

6. Non sono ammesse le domande pervenute oltre il termine di cui al punto 1 e con modalità diverse da quelle previste dal presente paragrafo.

## **6. Istruttoria delle domande ed erogazione dei contributi**

1. L'istruttoria e valutazione delle domande è effettuata dalla struttura regionale competente in materia.
2. La struttura di cui al punto 1 può chiedere chiarimenti/documentazione integrativa al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione delle domande.
3. Completata l'istruttoria e la valutazione di tutte le domande pervenute, la struttura regionale competente adotta, entro i successivi 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, gli atti conseguenti per la concessione dei contributi.
4. L'entità complessiva del contributo riconosciuto a ciascun comune avviene nei limiti dello stanziamento del bilancio regionale, in proporzione e nella percentuale massima del 40% della spesa valutata ammissibile in fase di istruttoria, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 4. Nel caso ci siano economie conseguenti all'assegnazione del contributo, queste verranno ripartite in maniera proporzionale tra i comuni assegnatari, fino ad esaurimento delle risorse.
5. L'erogazione annuale del contributo avviene a favore dei Comuni beneficiari in un'unica soluzione.

## **7. Revoca del contributo**

1. Il contributo è revocato qualora la Regione ravvisi irregolarità nella documentazione ricevuta, anche in esito a eventuali verifiche a campione, che non avrebbero permesso la concessione del contributo, ferme restando le eventuali responsabilità penali in caso di false attestazioni.

## **8. Norme per la tutela della privacy**

1. Ai sensi della Disciplina Privacy si fa riferimento alla apposita informativa prevista dagli artt. 13 e 14 e del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, **di cui all'Allegato 3**, che il richiedente ha l'onere di rendere nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati alla Regione per effetto della partecipazione alla procedura amministrativa disciplinata dal presente atto. I dati personali forniti saranno trattati in conformità alla Disciplina Privacy e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.